

STATUTO DEL

CONSORZIO AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI

Tra i Comuni di Madone Filago e Bottanuco

Approvato dall'Assemblea Consortile con delibera n. 17 del 3 dicembre 2015

Pubblicato all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Filago in data 29/12/2015 e fino al 28/01/2016 al n. 678/Reg.Pubblicazioni

ART. 1 - NATURA E DENOMINAZIONE -.

E' costituito, tra i Comuni di Madone Filago e Bottanuco, un Consorzio di servizi denominato "Consorzio Ambiente Territorio e Servizi" allo scopo di effettuare, in favore dei Comuni consorziati e di altri Enti e soggetti pubblici e privati, servizi in forma associata attinenti alla vita della pubblica amministrazione.

Il Consorzio è dotato di autonoma struttura organizzativa, autonomia patrimoniale, personalità giuridica pubblica (non commerciale), autonomia negoziale.

ART. 2 – OGGETTO -.

Il Consorzio è costituito allo scopo di gestire, in forma associata, i servizi ad esso delegati dagli Enti locali consorziati per una maggiore efficienza ed adeguatezza degli stessi e la coerenza con le peculiari esigenze del territorio, soprattutto in campo ambientale, così come espresse dagli stessi Enti che lo rappresentano nel Consorzio medesimo.

Gli ambiti generali in cui opera il Consorzio, con esclusione di attività imprenditoriale o assegnate istituzionalmente ad altri Enti, sono quelli inerenti:

- a) servizi inerenti lo Sportello Unico delle Imprese;
- c) protezione civile e monitoraggio ambientale;
- d) servizi in materia ambientale e territoriale.

Il Consorzio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, può, altresì, provvedere alla gestione ed all'erogazione di specifici ulteriori servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, a favore degli Enti consorziati o di terzi. I relativi oneri finanziari sono a carico dei richiedenti.

ART. 3 - DURATA, CESSAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE E RECESSO -.

Il Consorzio ha la propria sede in Filago (Bg) alla Via Santa Maria Assunta n. 5. L'Assemblea, previa apposita delibera, potrà individuare la sede in altro luogo.

La durata del Consorzio viene stabilita in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere sciolto in qualunque momento con il consenso di tutti gli Enti consorziati o su richiesta della maggioranza degli stessi. Il recesso da parte dei singoli Enti è ammissibile in qualunque momento con preavviso di almeno sei mesi e fatti salvi gli oneri finanziari assunti alla data di comunicazione del recesso stesso.

L'Ente recedente ha comunque diritto di partecipare alla fruizione dei servizi svolti in qualità di utente e previo pagamento degli oneri che verranno concordati con il Consorzio.

Le proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto possono essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio o da uno degli organi consortili

ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE -.

L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati fondatori nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato. A ciascun componente spetta una identica quota di partecipazione, secondo il principio di uguaglianza e un uguale di diritto di voto.

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI -.

Il Consorzio consegue i suoi scopi mediante:

- a. compartecipazioni in via generale dai Comuni consorziati
- b. compartecipazioni per servizi specifici
- c. proventi dalla gestione dei servizi svolti o ad esso affidati
- d. mutui ed emissione di obbligazioni
- e. trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di privati interessati

Per il finanziamento delle opere di costruzione, ampliamento o completamento delle strutture necessarie al raggiungimento dello scopo il Consorzio provvede:

- a. con gli eventuali utili della gestione dei servizi
- b. con mutui da assumersi con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti mutuanti
- c. con contributi dei Comuni consorziati o di altri Enti
- d. con emissioni di proprie obbligazioni

ART. 6 – PATRIMONIO -.

Il patrimonio del Consorzio è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili conferiti dai Comuni consorziati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio delle attività.

Dei beni del Consorzio viene redatto inventario con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

In caso di scioglimento del Consorzio il fondo di dotazione dell'Ente verrà liquidato, a cura di un Commissario liquidatore, tra gli Enti fondatori facenti parte del Consorzio in base ai criteri stabiliti da un apposito regolamento approvato dall'assemblea consortile.

ART. 7 - RIPARTO SPESE E INVESTIMENTI -.

Le spese di amministrazione generale del Consorzio, ove non coperte da risorse dell'ente, vengono ripartite tra i Comuni consorziati in parti uguali.

A tale proposito, entro il mese di settembre di ogni anno, il Consorzio comunicherà ai rispettivi Comuni le eventuali quote di propria competenza previa predisposizione del Piano delle spese generali.

La copertura di eventuali disavanzi verrà effettuata a consuntivo.

Al riparto delle spese provvede il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione predispone un Piano di finanziamento triennale delle attività ivi comprese le eventuali spese di investimento che potranno essere realizzate in favore dei Comuni consorziati.

Le spese di investimento saranno sostenute o direttamente dal Consorzio sulla base degli interventi programmati dall'Assemblea o con compartecipazione dei Comuni beneficiari dell'intervento.

Le spese relative a servizi specifici richiesti o delegati dai Comuni verranno sostenute sulla base di specifico centro di costo predisposto e ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

Gli oneri relativi alla gestione dell'area dell'ex discarica rimangono in capo ai Comuni di Madone, Filago e Bottanuco, in parti uguali.

Il consiglio di amministrazione attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi del Consorzio che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi. Gli Enti consorziati possono essere chiamati a garantire, pro-quota nei modi di legge, i mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare la propria azione.

ART. 8 – PROVENTI -.

I proventi derivanti al Consorzio dallo svolgimento dei servizi, previa depurazione dei costi di esercizio, degli ammortamenti e delle spese per investimenti programmati dal Consiglio di Amministrazione vengono, con apposita deliberazione dell'Assemblea Consortile, attribuiti ai Comuni consorziati per la realizzazione di interventi in materia ambientale.

ART. 9 - ORGANI DEL CONSORZIO -.

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea Consortile
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Presidente
- d. il Direttore

ART. 10 - ASSEMBLEA CONSORTILE -.

L'Assemblea è costituita dai Sindaci in carica dei Comuni che fanno parte del Consorzio e dai legali rappresentanti in carica degli altri Enti consorziati.

I Sindaci e i rappresentanti degli altri Enti consorziati possono delegare un Assessore o un Consigliere Comunale.

La delega deve essere comunicata al Consorzio.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea Consortile si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

Le sessioni ordinarie sono riservate alla approvazione degli atti fondamentali che vengono individuati nei seguenti:

- a) il piano programma relativo ad un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Consorzio e i Comuni relativamente ai servizi svolti;
- b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- c) il Conto Consuntivo.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e/o su richiesta di almeno 1/3 dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, deve pervenire ai componenti dell'Assemblea Consortile, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, nei seguenti termini:

- almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- almeno 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di urgenza e per argomenti aggiunti rispetto a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla propria sede.

All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti.

L'Assemblea Consortile viene convocata almeno due volte l'anno.

ART. 12 - VALIDITA' DELLE SEDUTE -.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà dei componenti dell'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea dovesse riunirsi in seconda convocazione, dopo aver esperito la seduta di prima convocazione, per la validità della seduta è necessaria, comunque la maggioranza dei membri dell'Assemblea.

La seduta di seconda convocazione dovrà svolgersi in giorno diverso da quello nel quale è convocata in prima.

Per la validità delle deliberazioni, in caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta messa in votazione si intende infruttuosa (da ripetere).

ART. 13 – PRESIDENZA -.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, senza diritto di voto o, in sua assenza da un componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato; in mancanza le funzioni di Presidente vengono assunte dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età. Nell'ipotesi di membri con pari anzianità in età la Presidenza spetta al membro nominato dall'Ente con maggior numero di abitanti.

ART. 14 - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI -.

Le deliberazioni per la loro validità, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e vanno pubblicate all'albo del Consorzio e trasmesse contestualmente ai Comuni consorziati.

La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea deve essere presentata, in forma scritta, da parte del delegato al Segretario del Consorzio, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea sono di regola palesi, salvo quanto stabilito al successivo comma, ed avvengono, di norma, per alzata di mano.

Le votazioni su questioni concernenti persone, su decisione dell'Assemblea, possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate dal presente Statuto ovvero dal regolamento dei lavori dell'Assemblea consortile, da approvarsi da parte della Assemblea stessa, ovvero dal presente Statuto.

Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea adotta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio e ad essa compete il potere di determinarne gli obiettivi.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito agli atti fondamentali come individuati nell'art. 11.

Spetta altresì all'Assemblea l'approvazione dei seguenti atti:

- a. nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- b. nomina del Direttore, su proposta del Consiglio di Amministrazione
- c. nomina del Revisore dei Conti
- d. delibera sulla procedura di infrazione.
- e. ratifica, entro 60 giorni a pena di decadenza, delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal consiglio di amministrazione in materia di variazione di bilancio
- f. modifiche statutarie, da approvare a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea
- g. lo svolgimento di ulteriori servizi.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo tecnico del Consorzio ed è composto fino a cinque membri compreso il Presidente.

Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere consiglieri comunali o persone estranee al Consiglio purché abbiano i requisiti di elettorato passivo.

Non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano lite pendente con il Consorzio nonché i titolari, i soci, gli Amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili.

L'Assemblea Consortile potrà integrare il Consiglio di Amministrazione con un membro scelto al di fuori dei Comuni costituenti il Consorzio ma appartenente ad un ente sovracomunale rivestente ampia rappresentatività nell'area territoriale ove opera il Consorzio. Il membro integrato avrà solo voto consultivo e sarà indicato dall'ente di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino al rinnovo dell'organo stesso che avviene ogni cinque anni. Nell'ipotesi in cui avvenga scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o decadenza dalla carica del Sindaco, i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ricoprenti la carica di consigliere comunale nel disciolto consiglio, rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei nuovi membri.

L'Assemblea nomina il Presidente e i consiglieri mediante votazioni separate, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva e con le modalità previste nel precedente comma.

In caso di surrogazione i Membri restano in carica per il periodo residuo del quinquennio.

Il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati solo per una volta dopo il primo mandato.

In ogni caso il Consorzio adempie, per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, alle norme per tempo vigenti in materia di eleggibilità, compatibilità e rappresentanza di genere.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione generale del Consorzio e, in particolare adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi del Consorzio secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea.

Il Consiglio è altresì competente nell'approvazione di progetti specifici relativi alle attività consortili e a tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e/o che non rientrino nelle competenze del Direttore e degli altri responsabili dei servizi/uffici.

Propone all'Assemblea la procedura di infrazione per i consorziati inadempienti alle norme statutarie e alla convenzione.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano del Consiglio di amministrazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Possono comunque essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione i tecnici esperti nelle materie oggetto dell'attività consortile.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzione consultiva, il Segretario del Consorzio, che ne redige verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e al Direttore, se quest'ultimo presente alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta necessiti, per determinazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori dalla propria sede.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio, è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, rappresenta l'Ente nei confronti delle autorità, dei Comuni consorziati e dei terzi.

Propone le materie da trattarsi nelle adunanze dell'Assemblea Consortile e nel Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

Sovrintende al regolare andamento amministrativo del Consorzio, firma la corrispondenza, gli atti e le pubblicazioni del Consorzio; cura l'osservanza dello statuto, delle Leggi e dei Regolamenti e vigila sull'andamento del servizio.

Adotta in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare un Consigliere a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

La delega conferita, salva esplicita riduzione, ha il più ampio potere per cui il delegato viene abilitato alla firma di tutti gli atti. La delega deve, in ogni caso, essere conferita per iscritto e può essere revocata; di essa viene data notizia all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione a uno o più Consiglieri.

Spetta al Presidente promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, inclusa la resistenza in giudizio, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

ART. 20 - IL DIRETTORE -

Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute dell'Assemblea consortile con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario. Le deliberazioni del Consorzio sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e, se presente alle riunioni, dal Direttore e ad esse si applicano, per analogia ed in quanto applicabili, le stesse regole previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

Il Direttore del Consorzio è responsabile della attività gestionale dei servizi gestiti e partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore cura l'attuazione degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; è responsabile dell'efficienza complessiva della gestione.

Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività del Consorzio e cura l'attuazione dei provvedimenti degli organi consortili. La nomina del Direttore è di competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore deve essere munito di Diploma di Laurea (non breve) ed una esperienza direzionale o direttiva nella Pubblica Amministrazione o in Ente privato di almeno 3 (tre) anni e viene nominato con incarico di anni 3 (tre) ed è rinnovabile.

I rapporti contrattuali tra il Direttore e il Consorzio verranno regolati da apposito disciplinare di incarico approvato dal Consiglio di Amministrazione.

E' revocabile per grave inadempienza.

ART. 21 - UFFICI E PERSONALE -.

Il Consorzio ispira la propria organizzazione a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in base ai quali il Direttore del Consorzio ed il Segretario debbono raggiungere gli obiettivi posti dall'assemblea nell'esercizio delle prerogative alla medesima attribuite dal presente Statuto.

Gli Uffici del Consorzio sono diretti da un Segretario nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e in possesso della Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Il Segretario, in particolare, adempie ai seguenti compiti:

- a) provvede a tutte le pratiche d'ufficio del Consorzio assistendo il Presidente e il Direttore nelle loro funzioni;
- b) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendone i verbali che firma assieme al Presidente e al Direttore;
- c) provvede assumendosene la responsabilità all'istruttoria delle deliberazioni, nonché al loro tempestivo inoltro agli organi competenti e agli Enti Consorziati.

Il Consorzio potrà costituire, per il raggiungimento degli scopi, servizi amministrativi, tecnici e di ragioneria per il funzionamento dei quali si doterà di apposita pianta organica o si avvarrà del personale degli Enti Consorziati. Il Consorzio potrà procedere alla nomina di personale con contratto a termine, correlato ai servizi che i Comuni andranno ad affidare allo stesso.

L'assistenza tecnica, la progettazione e la prestazione di servizi inerenti il raggiungimento degli scopi dell'Ente può essere affidata a terzi mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui compete, altresì, l'affidamento del servizio di Tesoreria ad apposito Istituto di Credito.

La disciplina dello stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge, dal regolamento di organizzazione del personale e dagli accordi di categoria, recepiti dal Consorzio.

ART. 22 - REVISORE DEI CONTI -

La revisione economico-contabile è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il revisore deve essere individuato: tra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al proprio incarico.

Il Revisore collabora con il Consiglio di amministrazione ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Il Revisore del conto adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione. Esso attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione sul conto consuntivo. Nella stessa relazione, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. Il Revisore può assistere, in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore è pari a quello previsto dalla legge per i revisori dei conti del comune consorziato con maggiore popolazione.

ART. 23 - NORMA DI SALVAGUARDIA -

Nell'ipotesi in cui al Consorzio dovessero aderire nuovi Comuni, rimangono in capo ai Comuni originariamente costituenti il Consorzio tutte le obbligazioni contrattuali sia attive che passive sorte indipendentemente dall'ingresso dei nuovi comuni.

Rimangono altresì, in capo ai tre Comuni fondatori, pro indiviso, le dotazioni patrimoniali mobili e immobili risultanti dalla situazione patrimoniale che verrà allegata alla convenzione.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI -.

Il Consorzio non può adottare provvedimenti in merito ai compiti istituzionali dei Comuni consorziati a meno che non siano da questi delegati.

Eventuali particolari interventi potranno essere concordati tra i Comuni e il Consorzio.

Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti degli organi collegiali consortili, da indirizzarsi agli organi di appartenenza, devono essere presentate per iscritto e personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Consorzio nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a 5 giorni.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente operative.

Le dimissioni dei componenti degli organi collegiali consortili comportano la loro sostituzione immediata.

Gli atti degli organi del Consorzio che devono essere pubblicati in base a disposizioni di legge, del presente Statuto o del regolamento di accesso, vengono pubblicati all' Albo Pretorio Telematico del Consorzio ed inviati ai Comuni consorziati per analogia pubblicazione.

Nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Consorzio adotta regolamenti per il proprio funzionamento e per la gestione dei servizi indicati nel presente Statuto.

Il regolamento per l'accesso assicura adeguate forme di consultazione dei regolamenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano, in quanto applicabili, le norme sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 25 - DISCIPLINA TRANSITORIA -.

L'Assemblea dovrà approvare lo Statuto e Convenzione consortile entro e non oltre 30 giorni dall'esecutività di tutte le deliberazioni degli organi competenti degli Enti fondatori del Consorzio approvative del presente Statuto e della Convenzione consortile.

Tali documenti diventano esecutivi dopo trenta giorni consecutivi dalla data della loro affissione all'albo pretorio del Consorzio, previa esecutività della relativa deliberazione assembleare.